



Bando n. 34/2021
 Protocollo n. 2165 del 17.09.2021
 Repertorio n. 81/2021

Codice Progetto: **POR A0375E0086**
 Codice GeCoWEB: **A0357-2020-36649**
 CUP Progetto: **J89J20001580005**

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 (uno) ASSEGNO DI RICERCA, CATEGORIA B – TIPOLOGIA I, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “Enzimi immobilizzati per la stabilizzazione sostenibile di birra e vino (StaBirVino)” FINANZIATO MEDIANTE L’AVVISO PUBBLICO “PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA 2020” EMANATO DALLA REGIONE LAZIO

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;
- VISTO** lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- VISTO** il D.M. n.102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari a € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 del 11.02.2021;
- VISTO** l’Avviso Pubblico “Progetti di Gruppi di Ricerca 2020” emanato dalla Regione Lazio, Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, con Determinazione n. G08487 del 19.07.2020;
- VISTO** che, all’esito delle procedure di selezione previste da suddetto Avviso, tra i Progetti di ricerca valutati idonei e finanziabili secondo la determinazione n. G04014 del 13.04.2021 del Direttore della Direzione Regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca della Regione Lazio figura il Progetto “Enzimi immobilizzati per la stabilizzazione sostenibile di birra e vino”, con codice progetto POR A0375E0086 e CUP J89J20001580005;
- VISTO** che il Dipartimento di Chimica, quale articolazione di Sapienza Università di Roma, partecipa al Progetto di Ricerca sopra menzionato in qualità di unità operativa coordinata dalla mandataria Università della Tuscia;
- VISTO** che il suddetto Progetto prevede tra i costi ammissibili approvati l’attivazione di assegni di ricerca da dedicare al Progetto per un totale di 1 (uno) assegno di ricerca di durata annuale;
- VISTO** che l’Avviso Pubblico succitato prevede l’erogazione del contributo in tre distinti momenti:
- una prima quota a titolo di anticipo nella misura del 40% del contributo concesso;
 - una seconda quota a Stato Avanzamento Lavori (SAL), previa richiesta e a fronte di rendicontazione dei costi sostenuti da presentarsi obbligatoriamente entro i 12 mesi successivi alla data di concessione del finanziamento (entro il 12.04.2022);
 - una terza quota a saldo previa richiesta e a fronte della rendicontazione dei costi sostenuti, da presentarsi entro il termine massimo di 26 mesi dalla data di concessione (entro il 15.06.2023);
- VISTA** la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12/2021 del 13.09.2021 – Punto 9.8, con la quale è stata approvata l’anticipazione dei fondi necessari a garantire l’avvio delle connesse procedure per un importo complessivo di € 177.220,38 quale differenza tra l’ammontare complessivo necessario per i singoli progetti e l’ammontare dell’acconto del 40% da parte della Regione Lazio;
- VISTO** che sempre con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12/2021 è stata approvata la pubblicazione dei bandi richiesti per il conferimento di assegni di ricerca, per un totale di n. 16 (sedici) posizioni, da svolgersi nell’ambito dei Progetti di Ricerca finanziati mediante l’Avviso



Pubblico “Progetti di Gruppi di Ricerca 2020” emanato dalla Regione Lazio tra cui risulta il Progetto “Enzimi immobilizzati per la stabilizzazione sostenibile di birra e vino (StaBirVino)”;

VISTO che ad oggi non risulta ancora erogato dall’ente finanziatore quanto previsto a titolo di anticipo;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento, ferme le responsabilità dell’ente finanziatore per i ritardi connessi all’erogazione dell’anticipazione,

DISPONE

ARTICOLO 1

(Oggetto della procedura)

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno di categoria B, Tipologia I, della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca da espletarsi presso il Dipartimento di Chimica di “Sapienza”, Università degli Studi di Roma, e interamente dedicato al progetto di ricerca “Enzimi immobilizzati per la stabilizzazione sostenibile di birra e vino (StaBirVino)” finanziato mediante l’Avviso Pubblico “Progetti di gruppi di ricerca 2020” emanato dalla Regione Lazio.

L’assegno di ricerca dal titolo “Monitoraggio, controllo e ottimizzazione di processi di trattamento biotecnologico su campioni di birra e vino e della qualità dei prodotti attraverso strategie di disegno sperimentale e caratterizzazione multivariata” è riferito al Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/01.

L’assegnista si occuperà di identificare da un lato gli input/attività critici per le performances del processo biotecnologico di rimozione delle molecole “haze active” da birra e vino bianco e dall’altro di ottimizzare i parametri di funzionamento del bioreattore a letto fluido (FBR) impiegato. Inoltre, siccome l’impatto del trattamento in FBR sul profilo aromatico di birra e vino bianco sarà determinato mediante analisi GC-MS e sensoriale, l’assegnista si occuperà anche di elaborare i dati raccolti lungo tutte le fasi dello studio (sia di processo che di qualità) mediante strategie chemiometriche di analisi multivariata e multi-block.

ARTICOLO 2

(Durata, rinnovo ed importo dell’assegno)

L’assegno di ricerca di cui all’art. 1 avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stante la disponibilità finanziaria sul relativo progetto contabile.

La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L’importo annuo dell’assegno, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, è fissato in **€ 19.367,00** (diciannovemilatrecentosessantasette/00) corrispondente a un costo complessivo stimato a carico dell’Amministrazione di € 23.786,72 (ventitremilasettecentottantasei/72). L’importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.



ARTICOLO 3

(Requisiti generali di ammissione)

Possono essere titolari degli assegni di ricerca studiosi comunque in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, dottori di ricerca o possessori di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

Costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione il possesso di una delle Lauree Magistrali, o titolo equivalente anche conseguito all'estero, di seguito indicate:

- Chimica o Chimica Analitica o comunque appartenente alla Classe di Laurea LM-54.

Il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce comunque titolo preferenziale.

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Chimica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente verranno valutati unicamente ai fini della selezione dalla commissione giudicatrice. A tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

ARTICOLO 4

(Domanda e termine di presentazione)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (**Allegato A**), dovrà essere inviata al Direttore del Dipartimento di Chimica tramite una delle seguenti modalità:

- ❖ Posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.) secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, dirchimica@cert.uniroma1.it, entro il termine perentorio del **17 Ottobre 2021 - ore 23:59** ora italiana, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione, specificando nell'oggetto dell'e-mail: **"Bando n. 34/2021 - Assegno Ricerca StaBirVino"**;
- ❖ Raccomandata A.R., in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma, entro il termine perentorio del **17 Ottobre 2021**, specificando sulla busta che trattasi di domanda di partecipazione al **"Bando n. 34/2021 - Assegno Ricerca StaBirVino"**. Per le domande inviate con raccomandata A/R farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale ricevere eventuali comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni per il colloquio.

I candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione a mezzo PEC riceveranno tutte le comunicazioni allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata se non diversamente comunicato. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Chimica.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;



- residenza;
- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.;
- di possedere uno dei titoli di studio prescritti come requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 3, comma 2, del presente bando, con indicazione della votazione riportata nell'esame finale, nonché la data e l'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;
- eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, anche conseguito all'estero;
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività e dell'argomento della ricerca;
- eventuali titolarità pregresse di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività della ricerca e dell'argomento della ricerca;
- di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa, o di impegnarsi a rinunciare in caso di superamento della presente procedura selettiva;
- di essere consapevole che l'assegno di ricerca è incompatibile con l'iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- di non svolgere/svolgere attività lavorativa specificando datore di lavoro, se ente pubblico o privato e tipologia di rapporto;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/2010;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Chimica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica personale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca e/o titolarità di contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 (**Allegato B**), e quanto previsto dal seguente art. 5.



ARTICOLO 5

(Titoli e curriculum professionale)

La domanda (**Allegato A** - in formato pdf per chi utilizzerà l'invio a mezzo PEC) deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva dettagliata dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso e la conformità dei sottoelencati titoli:

- titolo di Laurea Magistrale con indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame finale, dell'Università che ha rilasciato il titolo e dell'anno di conseguimento;
- eventuale titolarità del Dottorato di Ricerca con indicazione dell'Università che ha rilasciato il titolo e dell'anno di conseguimento;
- lista delle eventuali pubblicazioni scientifiche;

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, oltre alla dichiarazione **Allegato B** di cui al precedente art. 4:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà dello svolgimento di attività lavorativa presso enti pubblici o privati;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà dei titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (attestati di frequenza di scuole di specializzazione/corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio, incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, presentazioni a congressi/workshops, ecc.);
- con riferimento alle pubblicazioni presentate che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- curriculum vitae in formato europeo della propria attività scientifica e professionale debitamente firmato (pdf testuale, ovvero non in formato immagine scansionata). Tale curriculum sarà utilizzato dalla commissione per la verifica dei requisiti e delle esperienze richieste;
- curriculum vitae in formato europeo nella versione che il candidato intende far pubblicare sul Portale Trasparenza – Sezione Bandi & Incarichi, secondo la normativa sulla trasparenza nella PP.AA. (pdf testuale, ovvero non in formato immagine scansionata) dal quale dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative a dati personali sensibili e/o giudiziari e le informazioni personali non pertinenti con le finalità della procedura (non dovrà ad esempio contenere contatti telefonici, indirizzi mail professionali, indirizzo residenza etc). Tale documento, che non dovrà essere firmato, sarà utilizzato per la pubblicazione sul Portale di Ateneo in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e sul Portale PerlaPA ai sensi del d.lgs. 165/2001.

Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea (art. 3 del D.P.R. 445/2000).

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 del D.P.R. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.



ARTICOLO 6

(Selezione)

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- voto di laurea;
- dottorato di ricerca;
- pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
- altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa;
- colloquio.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 117/2000 la Commissione determina i criteri e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali criteri sono comunicati senza indugio al responsabile del procedimento il quale ne assicura la tempestiva pubblicazione sul Portale Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione assolve tutti gli obblighi di legge.

Alla valutazione dei titoli è attribuito un punteggio massimo di 60 punti. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono il punteggio minimo di 42 punti nella valutazione dei titoli.

ARTICOLO 7

(Colloquio)

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere la prova mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati.

L'Amministrazione non risponde del cambio di indirizzo di posta elettronica o della sua errata indicazione nella domanda di partecipazione.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto del progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando, in particolare:

- Disegno sperimentale;
- Controllo statistico multivariato di processo (MSPC);
- Strategie di ottimizzazione;
- Elaborazione di dati cromatografici;
- Metodi multi-block e multi-way;
- Validazione dei modelli chemiometrici.

Ai sensi dell'art. 3-bis della Legge 241/1990, il colloquio potrà essere svolto anche per via telematica (teleconferenza) dovendo comunque garantire la trasparenza delle procedure in coerenza con le disposizioni normative e le circolari di Ateneo.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il colloquio si svolgerà in sessione aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice renderà pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Alla valutazione del colloquio è attribuito un punteggio massimo di 40 punti. Sono considerati idonei i candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti nella valutazione del colloquio.

ARTICOLO 8

(Commissione esaminatrice)

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio o, in caso d'urgenza, legata ad eventi imprevisti e imprevedibili, della Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini di presentazione delle domande.



La Commissione è composta da tre membri di cui un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e i ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione. Uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Tutti i commissari devono appartenere ai settori concorsuali o ai settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Il giudizio delle Commissioni è insindacabile nel merito.

ARTICOLO 9

(Formazione della graduatoria di merito)

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello del colloquio.

Il Direttore del Dipartimento, previa verifica degli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale della procedura selettiva da parte del Responsabile Amministrativo Delegato, approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo nella sezione del relativo bando (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza) dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

ARTICOLO 10

(Conferimento degli assegni di ricerca)

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 il vincitore dovrà presentare al Dipartimento di Chimica:

- a) una versione del suo curriculum vitae, senza firma, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione";



b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l'acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista il nominativo del Responsabile scientifico al quale è affidato.

Il vincitore dovrà, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca e dal Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici.

Dei predetti Regolamenti sarà fornita copia al vincitore.

ARTICOLO 11 **(Diritti e doveri)**

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

ARTICOLO 12 **(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)**

Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 co.2 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a €16.000,00.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il dipendente di datore di lavoro privato, ancorché part-time, non può fruire di assegni di ricerca.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.

L'assegno è individuale; i titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse



con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno devono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

ARTICOLO 13

(Decadenza e risoluzione del rapporto)

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

ARTICOLO 14

(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web dell'Università <https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso>, del MIUR e dell'Unione Europea.

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse alla gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi. Tali dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità imposte dalla legge.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Prof. Luciano Galantini, Direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ARTICOLO 15

(Responsabile del procedimento)

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Andrea Gorini (andrea.gorini@uniroma1.it).

Roma, 17 settembre 2021

f.to IL DIRETTORE
Prof. Luciano Galantini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93